

Serie Ordinaria - Martedì 04 maggio 2021



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 26 aprile 2021 - n. XI/4605

Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi Regionali in favore della popolazione dei territori montani». Modalità e criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna per le annualità 2021, 2022 e 2023 . . . . . 2

#### Delibera Giunta regionale 26 aprile 2021 - n. XI/4606

Approvazione dell'iniziativa «Bando Illumina - Contributi per l'efficienza energetica e il contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica» . . . . . 5

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

##### Decreto dirigente unità organizzativa 29 aprile 2021 - n. 5718

Avviso pubblico per la realizzazione e adeguamento di parchi giochi inclusivi approvato con decreto n. 8839 del 22 luglio 2020 - Modifica termini . . . . . 13

##### Decreto dirigente struttura 30 aprile 2021 - n. 5759

Approvazione della graduatoria dei progetti relativi all'avviso pubblico per l'attuazione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo biennio 2021-2022 - d.g.r. n. XI/3959 del 30 novembre 2020 e proroga della data di avvio prevista per i progetti approvati . . . . . 14

#### D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

##### Decreto dirigente unità organizzativa 23 aprile 2021 - n. 5541

Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. (UE) 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337- Riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta Caseificio Sorvillo s.r.l. semplificata- C.F.02632230203. . . . . 17

Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 04 maggio 2021

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 26 aprile 2021 - n. XI/4605

**Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi Regionali in favore della popolazione dei territori montani». Modalità e criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna per le annualità 2021, 2022 e 2023**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani» e, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, che stabilisce che Regione Lombardia «riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali»;
- l'art. 1, comma 2, che, nell'ambito del principio enunciato al comma 1, identifica le finalità da perseguire e, più precisamente:
  - favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche;
  - promuovere e valorizzare le identità delle popolazioni locali nonché le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;
  - rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un sistema montagna lombardo al fine di valorizzare le attività produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;
  - garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna;
- l'art. 4, che prevede:
  - l'istituzione del fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano, finanziabili nell'ambito di un'autorizzazione pluriennale, in relazione alle previsioni del bilancio regionale;
  - la riserva delle risorse del fondo regionale per la montagna ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi della l.r. 27 giugno 2008, n. 19 «Riordinamento delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;
  - la destinazione dei finanziamenti del fondo ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3 della medesima legge (autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati);
- l'art. 5, che prevede, tra l'altro, che:
  - il Programma Regionale di Sviluppo individui, in una sezione appositamente dedicata alla montagna, le linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani;
  - la Giunta regionale stabilisca:
    - gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi, con aggiornamento mediante il DEFR;
    - le modalità e i criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna ai territori interessati, anche sulla base di indicatori di disagio appositamente individuati;

Dato atto che il contesto socioeconomico lombardo sta affrontando una fase di profondo e imprevisto mutamento determinato dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha colpito in modo repentino e significativo il territorio con impatti di natura socio-sanitaria subiti dalla popolazione, impatti sulle attività, sul tessuto produttivo, sull'occupazione e sulla capacità di spesa delle persone, e che tale situazione ha fatto emergere nuove fragilità ed evidenziato nuovi fabbisogni e necessità, in particolare per gli ambiti montani;

Considerato che Regione Lombardia, con l'ultimo aggiornamento annuale del Programma Regionale di Sviluppo della XI

Legislatura (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64), costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - Allegato 1 alla d.g.r. 30 ottobre 2020 n. XI/3748 - approvato con d.c.r. 24 novembre 2020 n. XI/1443 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020», ha riorientato la propria strategia pluriennale individuando 5 temi chiave per garantire una ripresa solida ed efficace e definire il percorso di sviluppo regionale nel medio-lungo periodo;

Considerato che il PRS definisce, come previsto all'art. 5 comma 1 della l.r. 25/2007, gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano, che prevedono, nello scenario attuale, come necessario e fondamentale attivare azioni che contrastino una ulteriore marginalizzazione dei territori montani, che - più di altri - rischiano di subire gli effetti negativi della crisi sul piano dell'economia locale e della presenza di servizi e relativa accessibilità;

Richiamata la d.g.r. 9 dicembre 2019 n. XI/2611 «Classificazione del territorio montano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25, classificazione dei piccoli comuni non montani e classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11»;

Richiamate, altresì:

- la l.r. 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»;
- la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica»;
- la d.g.r. 5 agosto 2020 n. XI/3531 «Programma degli interventi per la ripresa economica»;
- variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento» con cui è stata stanziata a valere sul capitolo 9.07.203.14479 «Interventi speciali a favore della montagna - Fondo Ripresa Economica» la somma di € 35.000.000,00 (di cui € 25.000.000,00 per l'annualità 2021 e € 10.000.000,00 per l'annualità 2022) a favore di interventi speciali a favore della montagna - fondo ripresa economica;
- la d.g.r. 30 ottobre 2020 n. XI/3749 e 3 marzo 2021 n. XI/4381 che hanno confermato lo stanziamento dell'importo di € 35.000.000,00 sopra indicato;
- la d.g.r. 13 ottobre 2020 n. XI/3680 «Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani». Determinazioni in ordine alle modalità ed ai criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna»;

Dato atto che nel Bilancio di Previsione 2021 - 2023 risultano stanziate:

- sul capitolo 9.07.203.4454 «interventi speciali a favore della montagna», la somma di € 10.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2023;
- sul capitolo 9.07.203.14327 «interventi speciali a favore della montagna - quota a debito», la somma di € 10.000.000,00 sull'annualità 2022;
- sul capitolo 9.07.203.14479 «interventi speciali a favore della montagna - fondo ripresa economica», la somma di € 4.500.000,00 sull'annualità 2021;

Considerato che Regione Lombardia è parte attiva, in attuazione della programmazione comunitaria POR FESR 2014-2020 nonché nel contesto della nuova programmazione dei fondi strutturali 2021-2027, nella promozione della Strategia Aree Interne, riguardante i comuni lombardi significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali e che hanno subito nel corso del tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico, con l'intento di recuperare le potenzialità e di valorizzare le stesse attraverso politiche di coesione integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dei servizi essenziali alle comunità;

Ritenuto di primaria importanza, in esito al quadro sopra delineato e in coerenza con i documenti programmatori richiamati, investire nello sviluppo e nel rilancio dei territori montani attraverso, in particolare:

- il miglioramento della qualità dei servizi offerti, attraverso la riqualificazione di infrastrutture, edifici e impianti indispen-

sabili a rispondere adeguatamente ai fabbisogni espressi ed il miglioramento delle infrastrutture legate alla fruibilità, percorribilità ed accessibilità dei territori montani, che ne accrescano l'attrattività con ricadute positive sullo sviluppo del turismo sostenibile e di prossimità;

- la prevenzione del rischio idrogeologico e il ripristino di situazioni conseguenti a dissesti, con interventi urgenti per la salvaguardia dei collegamenti, della sicurezza delle popolazioni e della permanenza e continuità delle attività economiche insediate, nonché la salvaguardia della specificità e della complessità del territorio montano, anche attraverso la tutela del paesaggio e dei suoi tratti distintivi;
- azioni di supporto alle politiche già in atto relative alle Aree Interne, al fine di portare a soluzione eventuali criticità che ne impediscano la compiuta realizzazione;

Richiamata la Risoluzione approvata dal Consiglio regionale con d.c.r. n. XI/1443 del 24 novembre 2020 e, in particolare, gli impegni richiesti al punto 52 (prevedere progetti finalizzati al miglioramento e al potenziamento dell'attrattività delle zone montane e alla riqualificazione complessiva dell'offerta turistica, anche nella prospettiva dell'evento Olimpiadi 2026) e al punto 128 (promuovere interventi per la difesa del suolo e interventi per la transizione energetica);

Considerato che diversi Enti Locali lombardi sono assegnatari di risorse statali o comunitarie connesse ad interventi di valorizzazione e di salvaguardia del territorio montano, nonché al rilancio dell'economia locale, tramite procedure che prevedono un cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario, e che tali iniziative possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi che Regione Lombardia si è prefissata con la l.r. 25/2007;

Ritenuto di coadiuvare, attraverso il fondo regionale montagna, l'attuazione, da parte degli Enti locali, di progetti ammessi a cofinanziamenti comunitari e/o nazionali, qualora coerenti con le linee di indirizzo della programmazione regionale;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di destinare il Fondo regionale per la Montagna per le annualità 2021, 2022 e 2023, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della l.r. 25/2007 e nell'ambito delle azioni delineate dall'art. 2 della medesima legge, in coerenza con i documenti programmatori di Regione Lombardia, alle seguenti finalità:

- supporto agli Enti locali a completamento della copertura dei piani finanziari per investimenti ammissibili nell'ambito di graduatorie per l'assegnazione di risorse statali o comunitarie coerenti con la programmazione regionale a favore dei territori montani;
- interventi di miglioramento della qualità dei servizi offerti, anche attraverso la riqualificazione di infrastrutture, edifici e impianti siti nei territori montani;
- interventi di miglioramento delle infrastrutture legate alla fruibilità, percorribilità ed accessibilità dei territori montani che ne accrescano l'attrattività con ricadute positive sullo sviluppo del turismo sostenibile e di prossimità;
- investimenti degli Enti locali per la realizzazione di interventi che concorrano alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico;
- investimenti degli Enti locali per interventi di risoluzione di criticità dovute a fenomeni di dissesto, anche in relazione ai collegamenti tra centri abitati o di ripristino della viabilità;
- cofinanziamento di azioni finalizzate alla tutela del paesaggio dei territori montani e dei suoi tratti distintivi;
- supporto alle politiche già in atto relative alle Aree Interne, al fine di portare a soluzione eventuali criticità che ne impediscano la compiuta realizzazione;

Dato atto che i capitoli di spesa sopra indicati risultano finanziati tramite debito autorizzato non contratto di cui all'art. 40 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e che, pertanto, le tipologie di investimento finanziabili dovranno essere riconducibili a quelle indicate all'art. 3, commi 16 - 21, della l. 24 dicembre 2003 n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

Ritenuto di dare attuazione al presente atto con successive deliberazioni finalizzate a definire puntualmente l'oggetto, i beneficiari, le modalità e i tempi per l'assegnazione delle risorse regionali secondo le linee di intervento sopra delineate, nonché, per i casi in cui a seguito di valutazione caso per caso sussista-

no tutti gli elementi costitutivi di cui all'art. 107.1 del TFUE, l'inquadramento degli interventi nel Regime di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al programma Ter 9.7 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni» della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura;

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di destinare il Fondo regionale per la Montagna per le annualità 2021, 2022 e 2023, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25 e nell'ambito delle azioni delineate dall'art. 2 della medesima legge, nonché in coerenza con i documenti programmatori richiamati in premessa, alle seguenti finalità:

- supporto agli Enti locali a completamento della copertura dei piani finanziari per investimenti ammissibili nell'ambito di graduatorie per l'assegnazione di risorse statali o comunitarie coerenti con la programmazione regionale a favore dei territori montani;
- interventi di miglioramento della qualità dei servizi offerti, anche attraverso la riqualificazione di infrastrutture, edifici e impianti siti nei territori montani;
- interventi di miglioramento delle infrastrutture legate alla fruibilità, percorribilità ed accessibilità dei territori montani che ne accrescano l'attrattività con ricadute positive sullo sviluppo del turismo sostenibile e di prossimità;
- investimenti degli Enti locali per la realizzazione di interventi che concorrano alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico;
- investimenti degli Enti locali per interventi di risoluzione di criticità dovute a fenomeni di dissesto, anche in relazione ai collegamenti tra centri abitati o di ripristino della viabilità;
- cofinanziamento di azioni finalizzate alla tutela del paesaggio dei territori montani e dei suoi tratti distintivi;
- supporto alle politiche già in atto relative alle Aree Interne, al fine di portare a soluzione eventuali criticità che ne impediscano la compiuta realizzazione;

2. di dare atto che gli impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui al punto 1) trovano copertura sul Bilancio regionale per le annualità 2021, 2022 e 2023 come di seguito indicato:

- capitolo 9.07.203.4454 «interventi speciali a favore della montagna»: euro 10.000.000,00 nell'annualità 2021 ed euro 10.000.000,00 nell'annualità 2023;
- capitolo 9.07.203.14327 «interventi speciali a favore della montagna - quota a debito»: euro 10.000.000,00 nell'annualità 2022;

capitolo 9.07.203.14479 « Interventi speciali a favore della montagna - Fondo Ripresa Economica»: euro 4.500.000 nell'annualità 2021; 3. di stabilire che le tipologie di spese finanziabili dovranno essere riconducibili a quelle indicate all'art. 3, commi 16 - 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

4. di dare attuazione al presente atto con successive deliberazioni finalizzate a definire puntualmente l'oggetto, i beneficiari, le modalità e i tempi per l'assegnazione delle risorse regionali secondo le linee di intervento delineate al precedente punto 1, nonché, per i casi in cui a seguito di valutazione caso per caso sussistano tutti gli elementi costitutivi di cui all'art. 107.1 del TFUE, l'inquadramento degli interventi nel Regime di aiuti di Stato;

Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 04 maggio 2021

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

**D.g.r. 26 aprile 2021 - n. XI/4606**  
**Approvazione dell'iniziativa «Bando Illumina - Contributi per l'efficienza energetica e il contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica»**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Comunicazione COM (2016) 860 final con cui la Commissione Europea ha definito una strategia in materia di energia, ponendosi come obiettivo la massimizzazione del risparmio energetico ed il conseguimento della leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili;

Viste le direttive dell'Unione Europea:

- 2018/410 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/UE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio;
- 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- 2018/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, con la quale la Commissione Europea ha definito l'obiettivo di efficienza energetica al 2030 ed emanato misure volte al suo conseguimento;

Visto il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) inviato alla Commissione Europea a gennaio 2020 in attuazione dell'art. 3 del Regolamento 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», che stabilisce le linee di indirizzo per la programmazione energetica regionale;

Vista la l.r. 5 ottobre 2015 n. 31 «Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso», che persegue l'impiego di sorgenti luminose ad elevate prestazioni illuminotecniche, il contenimento dell'illuminazione artificiale e la salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso;

Viste la d.g.r. n. 593 del 6 settembre 2013 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria nonché la d.g.r. n. 449 del 2 agosto 2018 di aggiornamento del Piano;

Vista la d.g.r. n. 3905 del 24 luglio 2015, che ha approvato il Programma Energetico Ambientale Regionale, definendo le politiche regionali in materia di energia e riduzione delle emissioni climalteranti;

Vista la d.g.r. n. 3437 del 28 luglio 2020, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Atto di indirizzi per la definizione del Programma Regionale Energia Ambiente Clima;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1445 del 24 novembre 2020 che approva l'Atto di indirizzi per la definizione del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima, ai sensi dell'art. 30 della l.r. n. 26/2003;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 64 del 10 luglio 2018, che nell'ambito della Missione 17 «Fonti energetiche» contempla lo sviluppo di azioni di supporto e incentivo per l'efficientamento energetico del patrimonio pubblico;

Vista la l.r. 30 dicembre 2019 n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022» con cui è stato istituito il capitolo 17.01.203.14513 «Misure di incentivazione per la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per l'efficienza energetica e il contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica anche in applicazione dei disposti della l.r. 5 ottobre 2015, n. 31»;

Vista la d.g.r. n. 4254 del 30 dicembre 2020 «Variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, Co. 4) - 3° provvedimento» con cui, fra l'altro, sono state disposte variazioni agli stanziamenti previsti sul capitolo 17.01.203.14513;

Rilevata l'opportunità di attivare un'azione che preveda, in coerenza con la programmazione regionale in materia di energia, misure di incentivazione per interventi di efficientamento dei sistemi di pubblica illuminazione per conseguire migliori caratteristiche illuminotecniche e di rendimento energetico, di pro-

tezione dall'inquinamento luminoso nonché di sicurezza della circolazione e degli impianti;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di approvare l'iniziativa descritta nella scheda di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le relative disposizioni attuative verranno definite con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;

Ritenuto altresì di stabilire in euro 15.000.000,00 la dotazione finanziaria dell'iniziativa, che trova disponibilità nel capitolo di spesa del Bilancio regionale 17.01.203.14513 «Misure di incentivazione per la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per l'efficienza energetica e il contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica anche in applicazione dei disposti della l.r. 5 ottobre 2015, n. 31» a valere sulle seguenti annualità:

- 4.000.000,00 euro - bilancio 2021;
- 5.000.000,00 euro - bilancio 2022;
- 6.000.000,00 euro - bilancio 2023;

Richiamata la Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il punto 2 sulla nozione di impresa e di attività economica;

Considerato che la misura di cui alla allegata scheda non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di stato in quanto destinata in modo esclusivo ad attività propria dei comuni per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso TER.1701.258 «Decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e innovazione nel settore energetico» identificato nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, i cui contenuti sono stati ripresi e aggiornati nella nota di aggiornamento al DEFR-NADEFR 2020, di cui alla d.g.r. n. 3748 del 30 ottobre 2020, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1443 del 24 novembre 2020;

Dato atto altresì che gli interventi sovvenzionati con l'iniziativa oggetto del presente provvedimento sono riconducibili alle fattispecie di cui al comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

Vista la l.r. 1 febbraio 2012 n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa «Bando Illumina - Contributi per l'efficienza energetica e il contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare al Dirigente dell'Unità Organizzativa Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome - Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto, compresa la definizione del bando;

3. di dare atto che l'iniziativa trova copertura nel capitolo di spesa 17.01.203.14513 «Misure di incentivazione per la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per l'efficienza energetica e il contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica anche in applicazione dei disposti della l.r. 5 ottobre 2015, n. 31» del Bilancio regionale per euro 15.000.000,00, di cui euro 4.000.000,00 sull'annualità 2021, euro 5.000.000,00 sull'annualità 2022 e euro 6.000.000,00 sull'annualità 2023;

4. di attestare che gli interventi sovvenzionati con l'iniziativa di cui al precedente punto 1 sono riconducibili alle fattispecie di cui al comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

## Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 04 maggio 2021

5. di attestare che la misura di cui all'allegato A non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di stato in quanto destinata in modo esclusivo ad attività propria dei comuni per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali;

6. di stabilire che la dotazione finanziaria di cui al precedente punto 3 destinata all'attuazione dell'iniziativa descritta al punto 1 del presente provvedimento potrà essere incrementata a seguito di specifico atto deliberativo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

### BANDO Illumina

<b>TITOLO</b>	CONTRIBUTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
<b>FINALITÀ</b>	L'Azione è finalizzata alla erogazione, tramite bando, di sovvenzioni per interventi di riqualificazione sui sistemi di pubblica illuminazione per conseguire la contrazione dei consumi energetici e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso migliorando le caratteristiche illuminotecniche e di rendimento energetico nonché la sicurezza della circolazione e degli impianti;
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>L'Azione concerne la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti.</p> <p>Viene ammessa l'installazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nell'ambito di interventi di riqualificazione degli impianti esistenti.</p> <p>Il bando opera secondo i contenuti della l.r. 5 ottobre 2015, n. 31, "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso".</p> <p>Gli impianti esistenti oggetto delle proposte di partecipazione devono essere di proprietà degli enti richiedenti.</p> <p>La proprietà delle opere e installazioni realizzate con il finanziamento della presente iniziativa deve essere comunque acquisita dai beneficiari al completamento delle operazioni di attuazione.</p> <p>Con l'iniziativa si vuole introdurre la possibilità di utilizzo delle tecnologie per l'illuminazione adattiva per consentire una diminuzione dell'inquinamento luminoso e un uso razionale dell'energia limitato alle effettive necessità di utilizzo.</p> <p>Sono inoltre previsti sistemi di illuminazione degli attraversamenti pedonali (APL) intelligenti per conseguire elevati livelli di sicurezza della circolazione.</p> <p>Gli impianti sussidiati dovranno essere dotati di sistemi di telecontrollo che agiscano su tutti i punti luce.</p> <p>L'azione può essere associata alla diffusione di servizi integrativi, funzionalmente connessi con gli impianti di illuminazione pubblica relativi a telecomunicazioni, sistemi di sicurezza delle aree oggetto delle installazioni, sistemi di acquisizione dati e diffusione di informazioni, atti a promuovere l'ottimizzazione e l'innovazione dei servizi pubblici in un'ottica di rigenerazione</p>

	<p>urbana purchè tali servizi non siano generatori di entrate o destinati a servizio di attività commerciali.</p> <p>Viene inoltre introdotta la limitazione a 3000 k della temperatura colore delle sorgenti luminose contemplate nelle proposte progettuali ad eccezione dei sistemi dedicati agli attraversamenti pedonali.</p> <p>La proposta progettuale può comprendere anche il rifacimento delle linee di alimentazione e la separazione di quelle non esclusivamente dedicate agli impianti di illuminazione pubblica (cd. spomiscuamento).</p> <p>Per la partecipazione al bando è necessario che i comuni siano dotati di Piano dell'Illuminazione Comunale oppure di Documento di Analisi dell'Illuminazione Esterna vigenti; in assenza di tali strumenti dovranno essere prodotti gli elementi di cui all'art.11 della l.r. 5 ottobre 2015, n. 31.</p>
<b>PRS XI LEGISLATURA</b>	TER 1701.258 - Missione "Decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e innovazione nel settore energetico".
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	Il bando è destinato ai comuni della Lombardia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
<b>SOGGETTO GESTORE</b>	Regione Lombardia.
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<p>15 milioni di euro, eventualmente incrementabili.</p> <p>Ripartizione:</p> <p>2021 - euro 4.000.000,00          2022 - euro 5.000.000,00          2023 - euro 6.000.000,00</p>
<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>	Risorse autonome Regione Lombardia

<b>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<p>Il contributo è a fondo perduto e viene concesso nella percentuale del 90 % dei costi ammissibili.</p> <p>Il contributo è soggetto a rivalutazione in esito alle procedure di affidamento dei lavori nonché in relazione alle spese ammissibili effettivamente sostenute e rappresentate.</p> <p>Il contributo massimo concedibile è pari a euro 1.000.000,00.</p> <p>Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti fino al raggiungimento del 100 % dell'importo delle spese ammissibili.</p> <p>Ogni richiedente può presentare una istanza di partecipazione.</p> <p>I costi complessivi relativi ad ogni singola istanza presentata devono essere almeno pari a euro 50.000,00.</p>
<b>REGIME DI AIUTO DI STATO</b>	<p>La finalità dell'iniziativa riguarda contributi a fondo perduto per opere e installazioni di proprietà pubblica, non generatrici di entrate e non destinate a finalità commerciali.</p>
<b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	<p>i progetti potranno comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica esistente finalizzati alla riqualificazione energetica e delle prestazioni illuminotecniche;</li> <li>- nuova realizzazione di impianti di illuminazione pubblica;</li> <li>- introduzione di sistemi di controllo e di dimmerizzazione degli impianti di illuminazione pubblica;</li> <li>- introduzione di sistemi di illuminazione adattiva;</li> <li>- introduzione di sistemi di attraversamento pedonale luminoso (APL);</li> <li>- rifacimento di linee e quadri di alimentazione di impianti di illuminazione pubblica;</li> <li>- separazione di linee di alimentazione (cd. spromiscuamento);</li> <li>- introduzione di servizi integrativi per la rigenerazione urbana connessi con i sistemi di illuminazione pubblica (non generatori di entrate o destinati a servizio di attività commerciali).</li> </ul> <p>Non sono invece finanziabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi, o parte di essi, riguardanti illuminazione artistica e di monumenti, illuminazione di impianti sportivi;</li> <li>- interventi beneficiari di precedenti finanziamenti di cui alla Linea d'Intervento 2.1.2.2 dell'Asse 2 Energia del POR FESR 2007-2013 nonché dell'Azione IV.4.c.1.2 del POR FESR 2014-2020.</li> </ul>

<p><b>SPESE AMMISSIBILI</b></p>	<p>Sono ammesse, entro i limiti che saranno definiti dal Bando e a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, le seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opere civili ed impiantistiche attinenti le tipologie di operazioni del bando;</li> <li>- installazione di sistemi per il controllo e la gestione dei corpi illuminanti;</li> <li>- spese tecniche necessarie per la realizzazione dell'intervento, fino ad un massimo del 10 % dell'importo dell'investimento ritenuto ammissibile;</li> <li>- allacciamento ai servizi di pubblica utilità;</li> <li>- pubblicizzazione atti di gara;</li> <li>- imprevisti nella misura massima del 5 % dell'importo delle opere civili e impiantistiche;</li> <li>- IVA sulle voci di costo ammissibili qualora non recuperabile o compensabile da parte del soggetto richiedente.</li> </ul>
<p><b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA</b></p>	<p>Procedura valutativa a graduatoria.</p>
<p><b>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</b></p>	<p>Le istanze di partecipazione dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma Bandi On-line, corredata degli elementi necessari per la definizione tecnica ed economica della proposta progettuale.</p> <p>Elementi per l'ammissibilità del progetto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti del Bando;</li> <li>- appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari;</li> <li>- rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di qualità dell'aria, sicurezza, aiuti di stato e appalti pubblici;</li> <li>- rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per la pubblica illuminazione;</li> <li>- coerenza con la programmazione e la pianificazione regionale in campo energetico e ambientale e con la normativa europea sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;</li> <li>- proprietà dell'ente richiedente degli impianti di illuminazione pubblica oggetto degli interventi sussidiati attraverso la presente iniziativa;</li> <li>- vigenza del Piano Comunale dell'Illuminazione ovvero del Documento di analisi dell'illuminazione Esterna o, in assenza, produzione degli elementi di cui all'art. 11 della l.r. 5 ottobre 2015 n. 31;</li> <li>- completezza della documentazione richiesta dal bando;</li> <li>- rispetto della tempistica e della procedura prevista dal bando;</li> <li>- avvio delle procedure di affidamento delle attività di realizzazione successiva alla pubblicazione del bando.</li> </ul>

	<p>Le richieste di contributo considerate ammissibili saranno valutate ai fini della costruzione della graduatoria applicando i seguenti criteri generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- caratteristiche degli enti proponenti in ordine a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ indice di svantaggio attribuito con la d.g.r. 9 dicembre 2019 n. 2611;</li> <li>▪ ubicazione nell'ambito di un parco regionale istituito;</li> </ul> </li> <li>- peculiarità espresse dai progetti proposti e in ordine ad applicazioni di sistemi di illuminazione adattiva.</li> </ul> <p>Nel caso di parità di punteggio prevarrà l'ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione.</p> <p>L'atto di approvazione della graduatoria delle iniziative ammesse sarà adottato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione.</p>
<p><b>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>il contributo verrà trasferito secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prima quota, per un importo massimo pari al 30% del contributo approvato, verrà erogata a seguito dell'accettazione del contributo assegnato;</li> <li>- la seconda quota verrà erogata all'aggiudicazione ed inizio dei lavori, per raggiungere, comprendendo quanto trasferito con la prima quota, un importo massimo corrispondente all'80% del valore del contributo così come rideterminato in esito alle procedure di aggiudicazione dei lavori;</li> <li>- il saldo verrà erogato ad intervento concluso, collaudato e rendicontato, in relazione all'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute e certificate.</li> </ul> <p>L'erogazione delle quote del finanziamento in ogni caso terrà conto dei limiti della dotazione di bilancio annuale.</p>
<p><b>TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI</b></p>	<p>Ogni intervento ammesso deve essere realizzato, collaudato e rendicontato entro il 30 novembre 2023, salvo proroghe; le spese sostenute, sulla base delle quali verrà determinato l'importo del saldo del contributo, devono essere quietanzate entro tale termine.</p>
<p><b>POSSIBILI IMPATTI</b></p>	<p>Sviluppo sostenibile: positivo. Miglioramento della qualità energetica, ambientale e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale degli enti richiedenti, riduzione dei costi energetici a carico della PA. Pari opportunità: neutro Parità di genere: neutro</p>

<b>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- numero di punti luce riqualificati o di nuova installazione;</li><li>- diminuzione annua di emissioni di CO2.</li></ul>
<b>COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI</b>	Gli incentivi dell'iniziativa possono essere cumulati con altre forme di contribuzione statali o comunitarie per le medesime finalità fino al raggiungimento del 100 % dell'importo delle spese ammissibili.

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 29 aprile 2021 - n. 5718

Avviso pubblico per la realizzazione e adeguamento di parchi giochi inclusivi approvato con decreto n. 8839 del 22 luglio 2020 - Modifica termini

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE  
E INNOVAZIONE SOCIALE

Vista:

- la l. 5 febbraio 1992, n.104: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» che, tra gli obiettivi prevede, all'art. 23, quello della rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;

Viste:

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;

Vista

- la d.c.r. 10 luglio 2018, n XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS), con particolare riferimento alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia», Programma 2 «Interventi per la disabilità»;

Richiamata

- la d.g.r.n. 3364 del 14 luglio 2020 «Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi - Annualità 2020-2021: Approvazione dei criteri generali» con la quale:
- si promuove la realizzazione e l'adeguamento di parchi gioco inclusivi, attraverso il finanziamento di progetti attivati da Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane fino a trentamila abitanti, ALER, ASST ed Enti Parco di Regione Lombardia;
- si approvano i criteri generali per la presentazione, valutazione e assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto per progetti finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento di parchi gioco inclusivi;
- si dà atto della disponibilità economica prevista dal PDL di Assestamento del Bilancio regionale, approvato con d.g.r. n. 3314 del 30 giugno 2020;

Visto:

- il decreto n. 8839 del 22 luglio 2020 avente ad oggetto »Attuazione d.g.r. n. 3364/2020: Avviso per la realizzazione e adeguamento di Parchi giochi Inclusivi- Annualità 2020-2021» e, in particolare:
  - il paragrafo C.4 «Adempimenti post concessione dell'Allegato Avviso che dispone «...Entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse e contestuale comunicazione di ammissione al contributo; il soggetto richiedente deve comunicare l'accettazione del contributo assegnato, attraverso il Modulo di cui all'Allegato D), da inserire nella procedura Bandi online, pena la decadenza dal diritto allo stesso. Alla domanda di accettazione dovrà essere allegato il certificato di inizio lavori. Gli interventi dovranno concludersi entro 180 giorni (mesi 6) dalla data di accettazione del contributo»;
  - il paragrafo B.2 con cui, al capoverso 14, viene disposto che «...Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 della l.r. 34/78, in casi eccezionali, dovuti a cause di forza maggiore e indipendenti dal soggetto beneficiario, potrà essere concesso un differimento dei termini comunque non superiore a 60 giorni, fermo restando che il termine ultimo per la conclusione dei lavori, comprensivo di un eventuale differimento, non potrà superare la data del 30 novembre 2021 e dovrà essere garantita la rendicontazione finale entro il 31.12.2021....»;

Visto:

- il decreto del 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno: «Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali» dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e successivo decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, art. 30 comma 4, con il quale è stato concesso un ulteriore differimento dei termini relativi alla deliberazione del Bilancio al prossimo 30 aprile 2021, rammentando che gli adempimenti post concessione devono essere assolti entro 10 gg lavorativi, decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del Bilancio 2021-2023, da parte di ciascun Ente;

Richiamate le comunicazioni della presente Unità Organizzativa del 16 aprile 2021 in merito alla definizione della data ultima di trasmissione della dichiarazione di accettazione del contributo, stabilita per il 13 maggio 2021;

Rilevato, pertanto necessario:

- l'obbligo di conclusione degli interventi entro e non oltre 180 giorni (mesi 6) dalla data di accettazione del contributo, anche laddove si richieda una proroga
- l'obbligo di trasmissione tassativa della relativa rendicontazione finale a Regione Lombardia, entro e non oltre il 30 novembre 2021, al fine di garantire la corretta verifica delle rendicontazioni entro l'esercizio corrente di Bilancio;

Richiamati, in particolare, i Provvedimenti Organizzativi con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi di avvio della XI legislatura e, più precisamente:

- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 portante «Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura», con cui sono stati preliminarmente definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale;
- la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 portante «Provvedimento Organizzativo 2018», con cui, tra l'altro, sono stati nominati, con decorrenza dal 1 giugno 2018, Direttori generali, centrali e di Area di funzione specialistica;
- la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto «III Provvedimento Organizzativo 2018», con cui sono state definite, tra le altre, le Strutture organizzative della Giunta regionale;

Viste, in particolare

- la d.g.r. n. XI 4185 del 13 gennaio 2021 ad oggetto «I Provvedimento Organizzativo 2021» con cui è stata costituita la Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità;
- la d.g.r. n. XI 4350 del 22 febbraio 2021 ad oggetto «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con cui, tra gli altri sono stati rimodulati gli assetti organizzativi della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità;
- la d.g.r. n. XI/ 4382 del 3 marzo 2021 ad oggetto «Attribuzione dell'incarico di Direttore generale della Direzione Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità»;

Visti

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, gli artt. 4 comma 2, 5 e 17 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e verificata la competenza all'adozione del presente atto;

DECRETA

1. di differire al 13 maggio 2021 la data ultima di trasmissione della dichiarazione di accettazione del contributo;

2. di dare atto che gli Enti partecipanti sono tenuti ad osservare gli adempimenti post concessione, che devono comunque essere assolti entro e non oltre 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del Bilancio 2021-2023, da parte di ciascun Ente;

3. di disporre l'obbligo di conclusione degli interventi entro e non oltre 180 giorni (mesi 6) dalla data di accettazione del contributo, anche laddove si richieda una proroga;

4. di disporre l'obbligo di trasmissione tassativa della relativa rendicontazione finale, a Regione Lombardia, entro e non oltre il 30 novembre 2021;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) Sezione Bandi.

Il direttore  
Claudia Moneta

Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 04 maggio 2021

**D.d.s. 30 aprile 2021 - n. 5759**
**Approvazione della graduatoria dei progetti relativi all'avviso pubblico per l'attuazione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo biennio 2021-2022 - d.g.r. n. XI/3959 del 30 novembre 2020 e proroga della data di avvio prevista per i progetti approvati**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

INCLUSIONE SOCIALE, CONTRASTO ALLA POVERTÀ E MARGINALITÀ

Viste:

- la legge 19 agosto 2016 n. 166 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini della solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;
- la legge regionale 6 novembre 2015 n. 34 «Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo», in particolare il comma 1 dell'art.5 «Recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari»;
- la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25 «Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale»;
- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 4 che individua, tra le finalità delle unità di offerta sociali, quella di prevenire i fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 che prevede il potenziamento e lo sviluppo di azioni, anche di carattere innovativo, per la raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale;

Richiamati i precedenti provvedimenti che hanno sostenuto l'attuazione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo per il biennio 2019-2020 ed in particolare:

- la d.g.r. n. n. 6973 del 31 luglio 2017 «Determinazione in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale: anno 2017/2018»;
- la d.g.r. 891 del 26 novembre 2018 «Promozione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo biennio 2019/2020. Determinazioni»;

Vista la d.g.r. n. 3959 del 30 novembre 2020 «Promozione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo biennio 2021-2022. Determinazioni», che dà continuità alle precedenti iniziative e che ha:

- stabilito che, come previsto nel p.d.l. relativo al Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato nella Seduta di Giunta del 30 ottobre 2020, le risorse regionali per il biennio 2021-2022 ammontano a complessivi euro 2.800.000 a valere sul Cap. 12.04.104.7040 - Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale - di cui:
  - esercizio finanziario 2021: euro 1.500.000,00,
  - esercizio finanziario 2022: euro 1.300.000,00,
- demandato a successivi atti della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità l'attuazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento;

Visto il decreto n. 14388 del 24 novembre 2020, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli enti non profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari - anno 2020;

Visto inoltre il decreto n. 15445 del 9 dicembre 2020, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per l'attuazione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo biennio 2021-2022;

Rilevato che il citato Avviso di cui al decreto n. 15445/2020, in particolare al paragrafo C.2, prevede la valutazione tecnica e di merito dei progetti presentati ad opera del Nucleo appositamente costituito a livello interdirezionale;

Considerato che con decreto n. 4595 del 2 aprile 2021 è stato costituito il «Nucleo di valutazione», per procedere con l'esame dei progetti presentati e con la definizione della relativa graduatoria;

Dato atto che alla scadenza prevista dal decreto n. 15445/2020 sono pervenuti, tramite il sistema Bandi on Line, n. 18 progetti;

Considerato che l'Ente «MANIESTESE», Capofila del progetto «Diritto al Cibo - ID 2649592, per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dalla d.g.r. n. 6973/2017 e s.m.i., non risulta ammissibile al finanziamento;

Considerato inoltre che gli Enti sotto indicati, per mero errore materiale, non hanno compilato correttamente il piano dei conti e che, a seguito di nostra richiesta di integrazione documentale, hanno rettificato la dichiarazione resa in fase di presentazione della domanda, attraverso comunicazione formale:

- CROCE ROSSA ITALIANA (COMITATO LOCALE DI SESTO SAN GIOVANNI) - capofila del progetto «Hub CRI Sesto» - ID 2642392;
- APS LA ROTONDA - capofila del progetto «Condividi risorse si diventa» - ID 2617390;
- PIANZOLA OLIVELLI - capofila del progetto «Solidarietà Sicura» - ID 2620587;
- CIRCOLO ACLI CHIARI - capofila del progetto «La dispensa solidale: dal non spreco tante risorse» - ID 2642099;

Preso atto che il citato Nucleo, dopo aver esaminato la documentazione secondo i criteri e le modalità previste dall'Avviso, ha approvato la graduatoria di n. 17 progetti, per un importo complessivo pari a € 3.031.082,00 di cui € 2.580.571,84 di contributo pubblico assegnato ed € 450.510,16 di cofinanziamento da parte delle partnership;

Rilevato che l'Allegato A del decreto n. 15445/2020 sopra citato, prevede che:

- l'avvio dei progetti dovrà avvenire entro il 15 marzo 2021;
- gli interventi dovranno avere una durata non inferiore a 20 mesi;

Dato atto che a fronte delle tempistiche di riallineamento organizzativo conseguenti alla riarticolazione che ha interessato anche la Direzione Generale Famiglia, il presente provvedimento non è stato adottato entro il termine previsto dall'Avviso stesso;

Valutata pertanto la necessità di:

- prorogare la data per l'avvio dei progetti, che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 maggio 2021;
- definire che la durata dei progetti non potrà essere inferiore a 18 mesi;

Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento in attuazione della d.g.r. n. 3959/2020 per un importo complessivo di euro 2.580.571,84, come indicato nell'Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che le risorse pari a euro 2.580.571,84 sono disponibili sul capitolo 12.04.104.7040 del bilancio regionale per euro 1.290.285,92 sull'esercizio 2021 e per euro 1.290.285,92 sull'esercizio 2022;

Ritenuto inoltre di procedere all'impegno delle risorse euro 2.580.571,84 a favore dei soggetti beneficiari di cui all'Allegato A, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta e indicata al paragrafo C.4.a «Adempimenti post concessione» dell'Avviso di cui al decreto n. 15445/2020;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamata la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti della XI Legislatura relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale e, in particolare:

- la d.g.r. 13 gennaio 2021, n. 4185 «Provvedimento organizzativo 2021» con la quale è stata costituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito alla Dr.ssa Marta Giovanna Corradini l'incarico di Dirigente della Struttura Inclusioni Sociali, Contrasto alla Povertà e Marginalità della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzio-

nale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) - sezione Bandi;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prorogare la data per l'avvio dei progetti, che dovrà avvenire entro il 15 maggio 2021;

2. di definire che la durata dei progetti non potrà essere inferiore a 18 mesi;

3. di approvare la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento in attuazione della d.g.r. n. 3959/2020 per un importo complessivo di euro 2.580.571,84, come indicato nell'Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto che le risorse pari a euro 2.580.571,84 sono disponibili sul capitolo 12.04.104.7040 del bilancio regionale per euro 1.290.285,92 sull'esercizio 2021 e per euro 1.290.285,92 sull'esercizio 2022;

5. di procedere all'impegno delle risorse euro 2.580.571,84 a favore dei soggetti beneficiari di cui all'Allegato A, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta e indicata al paragrafo C.4.a «Adempimenti post concessione» dell'Avviso cui al decreto n. 15445/2020;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di trasmettere il presente atto ai beneficiari e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) - sezione Bandi.

La dirigente  
Marta Giovanna Corradini

— • —

Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 04 maggio 2021

**RICONOSCIMENTO, TUTELA E PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO BIENNIO 2021-2022 – D.G.R. N. XI/3959 DEL 30/11/2020**
**ALLEGATO A**

POSIZIONE	PUNTEGGIO	ID PRATICA	DENOMINAZIONE ENTE CAPOFILIA	TITOLO PROGETTO	LIVELLO	COMUNE SEDE LEGALE	CONTRIBUTO PUBBLICO ASSEGNATO	COFINANZIAMENTO	COSTO TOTALE PROGETTO
1	82	2625535	CARITAS	VOI STESSI DATE LORO DA MANGIARE: UN GESTO SEMPRE NUOVO	3	CREMA	800.000,00	88.900,00	888.900,00
2	80	2618992	ABAL	DONARE CIBO: OGNI GIORNO PER CHI HA BISOGNO	3	MUGGIÒ	800.000,00	89.000,00	889.000,00
3	76	2630726	MT25	DA SPRECO A RISORSA	1	BERGAMO	30.000,00	32.000,00	62.000,00
4	75	2626631	SOL.CO SONDRIO	EMPORION: UNA BOTTEGA A SOMMA POSITIVA 2021-2022	1	SONDRIO	30.000,00	5.400,00	35.400,00
5	73	2636812	PROGETTO INSIEME	UN TERRITORIO CHE NUTRE	2	LODI	298.242,84	72.245,16	370.488,00
6	73	2618270	PROGETTO ARCA	AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLAZ - CHE C'È UN AMICO IN PIÙ	1	MILANO	30.000,00	79.000,00	109.000,00
7	71	2573774	MAREMOSSO	DISPENSA SOCIALE PIÙ RELAZIONI DI QUALITÀ = MENO POVERTÀ ALIMENTARE	2	BRESCIA	300.000,00	33.675,00	333.675,00
8	70	2629067	CRI MILANO SUD	RETE SOLIDALE MILANOSUD	1	OPERA	30.000,00	4.000,00	34.000,00
9	69	2643449	TEMPO LIBERO	RI.COLT.O – RI.UTILIZZARE COLT.IVARE E O.IENTARE	1	BRESCIA	29.829,00	3.600,00	33.429,00
10	68	2619810	BDS COMO	NON DI SOLO PANE 4.0	1	COMO	30.000,00	4.000,00	34.000,00
11	67	2561573	CRI MILANO	FILIERA DELLA SOLIDARIETÀ	1	MILANO	30.000,00	7.500,00	37.500,00
12	65	2617390	LA ROTONDA	CONDIVIDI RISORSE SI DIVENTA	1	BARANZATE	30.000,00	3.340,00	33.340,00
13	64	2652903	CDV MONZA	PANE E ROSE 2021 - 2022	1	MONZA	30.000,00	5.750,00	35.750,00
14	63	2642392	CRI SESTO SAN GIOVANNI	HUB CRI SESTO	1	SESTO SAN GIOVANNI	30.000,00	11.000,00	41.000,00
15	62	2642099	CIRCOLO ACLI CHIARI	LA DISPENSA SOLIDALE: DAL NON SPRECO TANTE RISORSE	1	CHIARI	27.000,00	3.000,00	30.000,00
16	61	2620587	PIANZOLA OLIVELLI	SOLIDARIETÀ SICURA	1	CILAVEGNA	25.500,00	4.500,00	30.000,00
17	60	2616902	NAMASTE'	SIAMO TUTTI INDISPENSABILI	1	CENATE SOPRA	30.000,00	3.600,00	33.600,00
<b>TOTALE</b>							<b>2.580.571,84</b>	<b>450.510,16</b>	<b>3.031.082,00</b>

## D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 23 aprile 2021 - n. 5541

Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. (UE) 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337-Riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta Caseificio Sorvillo s.r.l. semplificata- C.F. 02632230203

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,  
AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECCIA E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 recante «Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Reg. (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», che, in particolare, all'articolo 3 stabilisce che «i primi acquirenti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti dalle Regioni competenti per territorio in relazione alla sede legale del primo acquirente, ove sono rese disponibili le scritture contabili»;
- la legge regionale 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la richiesta di riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte, presentata alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi in data 7 aprile 2021 con nota prot. M1.2021.0060417 dal signor Ivan Di Lorenzo, in qualità di legale rappresentante della ditta CASEIFICIO SORVILLO S.R.L. SEMPLIFICATA - C.F. 02632230203, con sede legale in Via S.S. Goitese 83 - GOITO (MN);

Visto il verbale di sopralluogo della Struttura A.F.C.P. di Mantova del 20 aprile 2021, che è stato trasmesso alla U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi con nota prot. M1.2021.0068751 del 20 aprile 2021;

Preso atto dei contenuti del suddetto verbale e, in particolare, del fatto che il funzionario incaricato ha verificato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa al fine dell'ottenimento della qualifica di Primo Acquirente latte;

Valutati, da parte della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, sia i contenuti della domanda di riconoscimento (ed i relativi allegati), che i contenuti del verbale di sopralluogo della Struttura A.F.C.P. di Mantova e ritenuto il tutto conforme ai disposti normativi;

Considerato quindi, sulla base di quanto sopra espresso, che la ditta CASEIFICIO SORVILLO S.R.L. SEMPLIFICATA - C.F. 02632230203, con sede legale in Via S.S. Goitese 83 - GOITO (MN), iscritta alla Camera di Commercio di Mantova con n. REA MN - 268028, possiede i requisiti per ottenere il riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte;

Ritenuto, pertanto, di iscrivere la ditta nell'Albo Regionale dei Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 526;

Stabilito di far decorrere il riconoscimento della qualifica dalla data del 1 maggio 2021;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente latte dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, nello specifico a non interrompere l'attività di acquisto latte dai produttori per un periodo superiore ai 12 mesi;

Dato atto che la competente U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari della D.G. Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto qualora dovessero venire a mancare i requisiti necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 7 aprile 2015 art. 3) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'albo acquirenti, nonché di avere a disposizione tutti i dati necessari all'effettuazione dei controlli, che la ditta in questione ha l'obbligo di comunicare alla U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari della D.G. Agricoltura Alimentazione e Si-

stemi verdi ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nel termine di 60 giorni previsti dal d.d.u.o. n. 11246 dell'8 novembre 2016;

Considerato che il presente provvedimento rientra fra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche attribuite con d.g.r. n. XI/1631 del 15 maggio 2019;

Visto l'art. 17 della l.r.n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di rilasciare la qualifica di Primo Acquirente latte alla ditta CASEIFICIO SORVILLO S.R.L. SEMPLIFICATA - C.F. 02632230203, con sede legale in Via S.S. Goitese 83 - GOITO (MN), iscritta alla Camera di Commercio di Mantova con n. REA MN - 268028;

2. di iscrivere la ditta nell'Albo Regionale dei Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 526;

3. di far decorrere il riconoscimento della qualifica dalla data del 1 maggio 2021;

4. di notificare il presente provvedimento alla ditta CASEIFICIO SORVILLO S.R.L. SEMPLIFICATA nella persona del legale rappresentante pro tempore;

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il dirigente  
Andrea Azzoni